



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

**AI CLIENTI
LORO SEDI**

Circolare n.29 del 04/06/2020

**Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini**

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 n. 34 c.d. decreto "Rilancio": misure di settore - parte 4

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, denominato "Rilancio" che introduce misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

La presente circolare, cui faranno seguito durante i prossimi giorni ulteriori documenti sia di descrizione generale dei contenuti del decreto che di approfondimento di alcune particolari tematiche, espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza:

1. misure per il turismo e la cultura;
2. misure per l'editoria;
3. misure per lo sport;
4. misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura;
5. misure per l'ambiente;
6. coesione territoriale;
7. misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19.

Si precisa che il decreto dovrà essere convertito in legge e quindi le norme qui analizzate potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

APPROFONDIMENTI

1. Misure per il turismo e la cultura

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 176	Tax credit vacanze Viene introdotto, per il solo periodo d'imposta 2020, il c.d. <i>tax credit vacanze</i>, concesso ai nuclei familiari con Isee in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da: - imprese turistico ricettive; - agriturismo; - <i>bed & breakfast</i> in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Il credito, che può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di: - 500 euro per ogni nucleo familiare; - 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone; - 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è riconosciuto a condizione che: a) le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo <i>bed & breakfast</i>; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ex articolo 2, D.lgs. 127/2015 in cui è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>. Il credito è fruibile nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e non si applicano limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

	Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere del Garante per la <i>privacy</i> sono definite le modalità applicative.
Art. 177	Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico Non è dovuta la prima rata relativa IMU per l'anno 2020 relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei <i>bed & breakfast</i>, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Art. 180	Imposta di soggiorno Viene integrato l'articolo 4, D.lgs. 23/2011 prevedendo, con il nuovo comma 1-ter, che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 13, D.lgs. 471/1997.
Art. 181	Sostegno alle imprese del pubblico esercizio Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5, L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all'articolo 63, D.lgs. 446/1997. Nello stesso periodo, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972.

2. Misure per l'editoria

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 186	Credito di imposta pubblicità Viene nuovamente modificato l'articolo 57-bis, decreto-legge 50/2017, con cui viene regolato il c.d. <i>bonus</i> pubblicità, prevedendo che, per il solo 2020, il credito è concesso in misura pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Il beneficio è concesso nel limite di: - 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>; - 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, (MISE: e nazionali) analogiche o digitali.

	Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme di cui al regolamento di cui al D.P.C.M. 90/2018. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, ferma restando la validità delle comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.
Art. 187	IVA giornali Per il solo 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Art. 189	Bonus una tantum edicole Viene previsto, per le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un contributo <i>una tantum</i> fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. In caso di insufficienza delle risorse si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale. Il contributo non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del CDM, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
Art. 190	Credito di imposta servizi digitali Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109, TUIR e devono risultare effettuate da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, D.lgs. 241/1997, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis, c.c. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, mentre è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, L. 198/2016 e al D.lgs. 70/2017. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.lgs. 241/1997; inoltre, ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve

	essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2.
--	--

3. Misure per lo sport

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 216	Disposizioni in materia di impianti sportivi A seguito delle modifiche apportate all'art. 95 del decreto-legge 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato: - il pagamento dei canoni di locazione o di concessione relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali è sospeso dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2020; - il pagamento dei canoni sospesi potrà avvenire, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020, ovvero in 4 rate mensili di pari importo, da corrispondere dal mese di luglio 2020. I concessionari di impianti sportivi pubblici possono richiedere, inoltre, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite. Viene anche previsto che la sospensione delle attività sportive: - sia sempre valutata, ex artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine, impianti sportivi di proprietà di soggetti privati; - configuri la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ex art. 1463 c.c. in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine, impianti sportivi di ogni tipo. Infine, a seguito di istanza (da presentare entro 30 giorni dal 19 maggio 2020) da parte dei soggetti acquirenti degli abbonamenti, il gestore dell'impianto sportivo può rilasciare (entro 30 giorni dall'istanza), in alternativa al rimborso, un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.

4. Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 222	Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi Viene istituito il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 223	Fondo per la viticoltura Nello stato di previsione del MIPAAF, viene stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini Doc e a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. A tal fine, la riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate. Con decreto MIPAAF, adottato di concerto con il MEF, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.
Art. 224, comma 1	Anticipi PAC Viene nuovamente modificato l'articolo 10-ter, comma 4-bis, decreto-legge 27/2019 stabilendo che l'anticipazione, in alternativa all'ordinario procedimento, è concessa con riferimento al valore.
Art. 224, comma 2, lettera b)	Colture idroponiche In ragione del maggiore sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, l'Istat è delegato a definire, nel termine di 90 giorni, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.
Art. 224, comma 3	Resa massima di uva a ettaro Modificando l'articolo 8, comma 10, L. 238/2016, viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque non prima dell'emanazione del decreto previsto dal successivo comma 10-bis (entro 120 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020), la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini Dop e Igp sia pari o inferiore a 30 tonnellate.
Art. 224, comma 4	Prelazione agraria Il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto in caso di esercizio della prelazione agraria passa da 3 a 6 mesi.

5. Misure per l'ambiente

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 229	Bonus mobilità Viene modificato l'articolo 2, decreto-legge 111/2019 prevedendo che ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia, ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un "buono mobilità" pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-<i>bis</i>, decreto-legge 162/2019.

6. Coesione territoriale

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 244	Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata: - dal 12 al 25% per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; - dal 12 al 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro; - dal 12 al 45% per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

7. Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 264	Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi Vengono introdotte disposizioni, con efficacia dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, volte a garantire la semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione degli ostacoli burocratici per i cittadini e le imprese. Si stabilisce, tra l'altro, che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di

benefici economici da parte di Pubbliche Amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti di legge soggettivi ed oggettivi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia (D.lgs. 159/2011); la revoca del provvedimento è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute.

Vengono introdotte, altresì, disposizioni di attuazione ai principi che non consentono alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso, stabilendo, tra l'altro, che:

- le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, anche successivamente all'erogazione dei benefici;
- la dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni;
- la sanzione ordinariamente prevista dal c.p. per dichiarazione mendace è aumentata da un terzo alla metà;
- nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la Pubblica Amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra Pubblica Amministrazione;
- è nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e invita i clienti a seguire anche gli aggiornamenti e approfondimenti che verranno pubblicati sulla pagina LinkedIn dello Studio.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati

